

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

Bari, 16 gennaio 2019

Spett.le
Comune di Binetto
in persona del Sindaco p.t.
dott. Giuseppe Delzotto
Via Palo, 2
70020 - BINETTO (BA)

PEC: comunedinetto@pec.it

Egr. RUP
Arch. Raffaella Napoletano
Via Palo, 2
70020 - BINETTO (BA)

E-MAIL: ufficiotecnico@comune.binetto.ba.it

e p.c.

Spett.le
Consulta Regionale degli
Ingegneri della Puglia
in persona del Presidente p.t.
Ing. Giovanni De Biase
Viale Japigia 184
70126 - BARI

PEC: segreteria@pec.ordingbari.it

Spett.le
Federazione Regionale degli
Architetti PCC della Puglia
in persona del Coordinatore p.t.
Arch. Massimo Prontera
Via Monsignor Blandamura 10
74100 - TARANTO

E-MAIL: federarch.puglia@archiworld.it

Oggetto: *Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico professionale di indagine diretta con sondaggi a perforazione con ricostruzione stratigrafica dei profili geologici dell'area oggetto di intervento e progettazione esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "completamento delle opere di urbanizzazioni primaria della maglia C3/1 - "ordinanza del tar puglia sezione III, sentenza n. 1450/2016".*
Segnalazione urgente.

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Salvatore Valletta, che ai fini della presente procedura elegge domicilio presso il mio studio in Bari al Corso Cavour 124, si espone quanto segue.

Con avviso pubblico dell'08/01/2019 codesto Comune ha dato avvio ad una indagine preliminare di mercato volta all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., *“dell'incarico professionale di indagine diretta con sondaggi a perforazione con ricostruzione stratigrafica dei profili geologici dell'area oggetto di intervento e progettazione esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "completamento delle opere di urbanizzazioni primaria della maglia C3/1”*.

In particolare, nell'Allegato II al Bando, si legge che tra i *“requisiti di idoneità professionale”* è richiesta ai partecipanti la *“iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri/architetti”*.

Ciò posto, lo scrivente Ordine professionale non può esimersi dal censurare la scelta - contra legem - operata da codesto Ente limitando la riferibilità dell'Avviso alle sole categorie professionali di Ingegneri ed Architetti, atteso che tra le attività oggetto dell'affidando rientrano ve ne sono alcune che sono attribuite alla specifica ed esclusiva competenza dei Geologi, in particolare la **ricostruzione stratigrafica dei profili geologici dell'area interessata**.

Né tale illegittimità è sanata dal chiarimento reso su apposito quesito (*“Risposta n. 1”*), atteso che come noto i chiarimenti non possono avere effetto di integrazione della lex specialis, colmandone eventuali lacune, bensì soltanto interpretazione.

Pertanto, la procedura di gara *de qua* si rivela viziata in radice per plurime violazioni di legge, nonché per eccesso di potere *sub specie* nelle figure sintomatiche della erronea presupposizione in fatto ed in diritto e dell'ingiustizia manifesta.

E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 41 DPR n. 328/2001, formano oggetto dell'attività professionale dei Geologi:

“a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; [...]

d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;

e) le indagini e la relazione geotecnica;

f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione;

g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; [...]

n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; [...]

q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche”.

A ciò si aggiunga, ad ulteriore conferma del fatto che la stratigrafia è materia strettamente geologica e di competenza esclusiva, che, ai sensi dell'art. 3 “Oggetto della professione” della Legge, 03/02/1963, n. 112 recante “Tutela del titolo e della professione di geologo”:

“Formano, oggetto dell'attività professionale del Geologo:

l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;

le rilevazione e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;

le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;

indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;

le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerali, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;

le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;

le indagini geologiche anche nel campo agrario;

le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;

le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti”.

Peraltro, anche il Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 e s.m.i., recante il previgente Tariffario per i Geologi, includeva espressamente tra le attività di competenza esclusiva la **“interpretazione della tettonica e quindi della presumibile distribuzione in profondità delle formazioni geologiche, eventuale ricostruzione geologica, eventuale ricostruzione paleogeografica, ecc., con esecuzione di sezioni, ecc. (ad esempio carte della pianificazione territoriale)”**.

In conclusione, dal momento che le attività oggetto dell'incarico relative all'espletamento della **ricostruzione stratigrafica dei profili geologici dell'area interessata**, ai sensi e per gli effetti di cui agli **artt. 3 L. n. 112/63 e 41 D.P.R. 328/01**, rientrano *ex lege* nella **competenza esclusiva** del Geologo, esse non possono essere lecitamente e legittimamente espletate dalle differenti figure professionali degli Ingegneri e degli Architetti.

Pertanto, nel limitare il novero di soggetti legittimati a partecipare all'avviso pubblico in oggetto alle sole categorie degli Ingegneri ed Architetti, codesta Amministrazione ha violato la legge, precludendo la partecipazione alla procedura ai soli soggetti abilitati *ex lege* a svolgere dette attività.

Si ribadisce al riguardo che la ricostruzione stratigrafica dei profili geologici ed i sondaggi geognostici richiesti nel bando sono di esclusiva competenza della figura professionale del Geologo (cfr. Legge 112/1963, D.P.R. 328/2001).

Inoltre, l'attività del geologo non è subappaltabile (cfr. D.Lgs. 50/2016), pertanto è assolutamente necessario integrare il bando richiedendo che nei raggruppamenti di

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO LANCIERI

professionisti partecipanti **sia ricompreso anche il professionista geologo iscritto alla Sezione A dell'Albo professionale.**

Va inoltre segnalato che al di là della specifica richiesta della ricostruzione di profili stratigrafici, è necessaria per la progettazione del completamento delle opere di urbanizzazione primaria l'elaborazione della "Relazione Geologica" elaborato progettuale necessario e di competenza esclusiva del geologo, oltre alla Relazione Geotecnica e alla relazione sismica. Tali attività professionali vanno compensate a norma del D.M 17/06/2016 (Decreto parametri)

I costi delle esecuzioni delle indagini a perforazione (da specificare in numero e profondità di indagine) vanno invece quantificate in base alle specifiche voci del prezzario OO.PP. della Regione Puglia e, a partire da tale base, negoziate.

In conclusione, la disciplina di gara si rivela illegittima, in quanto non ha previsto la competenza esclusiva del Geologo relativamente all'espletamento delle operazioni di ricostruzione stratigrafica, consentendone l'affidamento a professionisti diversi in violazione delle disposizioni surrichiamate.

Con la presente comunicazione, pertanto, si chiede a codesta Amministrazione, per i motivi dianzi esposti, di provvedere immediatamente e senza indugio rettificare l'Avviso pubblico dell'08/01/2019 specificando che v'è competenza esclusiva del Geologo relativamente all'espletamento delle operazioni di ricostruzione stratigrafica, ed obbligando i partecipanti diversi dai Geologi ad indicare immediatamente nella propria offerta il Geologo che sarà incaricato delle predette attività e le condizioni economiche pattuite. Ciò previa - ove occorra - sospensione del procedimento, considerando che il termine di presentazione delle domande scadrà il 18/01/2019.

Si avverte sin d'ora che, qualora codesto Ente non faccia pervenire una comunicazione di accoglimento delle richieste dianzi formulate entro e non oltre 2 (due) gg. dal ricevimento della presente, l'Ordine professionale assistito dal sottoscritto adirà tutte le vie per la tutela dei propri legittimi diritti ed interessi, ivi compresa quella del ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nonché la apposita segnalazione all'ANAC affinché vigili sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente e verifichi la regolarità della procedura di evidenza pubblica di cui in oggetto.

Distinti saluti.

avv. Marco Lancieri



geol. Salvatore Valletta
(Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia)

